



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 809 del 2012, proposto da:
Priolo Servizi S.C.P.A., in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo Comandè (C.F. CMNCRL73B25G273O), con domicilio presso Liliana D'Amico, in Catania, Via V. Giuffrida 37;

contro

- Regione Siciliana, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
- Comune di Siracusa, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo e Comune di Augusta, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del Decreto Assessoriale n. 98 in data 1 febbraio 2012; b) degli artt. 27, 28, 11, 40 e 17 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico, allegate al citato Decreto

Assessoriale n. 98 in data 1 febbraio 2012; c) del parere reso dal Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale al Territorio e all'Ambiente con nota n. 22864 in data 1 aprile 2010.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con sentenza di questo Tribunale n. 1692/2014, depositata in data 11 giugno 2014, è stato parzialmente rigettato il gravame proposto dall'odierna ricorrente, mentre, con separata ordinanza n. 1814/2014, depositata in data 26 giugno 2014, seguita dalle successive ordinanze n. 1417/2015 del 22 maggio 2015, n. 2558/2015 del 5 novembre 2015 e n. 454/2016 del 15 febbraio 2016, è stata disposta verifica in relazione al secondo e terzo motivo di impugnazione (illegittimità dell'art. 27, punto 7.1 e dell'art. 28, punto 8.c delle norme di attuazione), limitatamente al rilievo relativo alla circostanza secondo cui nell'area interessata non si rinverrebbero veri e propri boschi, ma solo la presenza di alcune emergenze vegetali, e incaricando l'organo verificatore di chiarire se la vegetazione esistente sull'area citata nel ricorso, identificabile nella fascia costiera ricompresa tra i Comuni di Priolo Gargallo, Melilli, Augusta e Siracusa e nell'entroterra limitrofo, su cui la società ricorrente opera attraverso la gestione degli impianti industriali e delle infrastrutture ivi presenti, possa essere considerata bosco ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, d.lgs. n. 227/2001 (disposizioni cui rinvia implicitamente l'art. 5, comma 5 bis, L.R. n. 16/1996), nonché di riferire altre circostanze che, sulla base delle competenze

tecniche dell'organismo incaricato della verifica, fossero ritenute utili ai fini della decisione sui motivi di ricorso numero 2 e 3.

Nella pubblica udienza del 21 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. Dalla relazione di verifica, dalle cui argomentate conclusioni il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, risulta che solo all'interno dell'area n. 3 e dell'area n. 5 (indicate come Bosco 3 e Bosco 5) esistono formazioni ascrivibili alla nozione di bosco ai sensi del d.lgs. n. 227/2001.

Ne consegue che, in relazione al secondo e terzo motivo di gravame, il ricorso va accolto per quanto attiene alle aree indicate come Bosco 1, Bosco 2 e Bosco 4, nonché per le zone delle aree Bosco 3 e Bosco 5 non interessate effettivamente da forme boschive.

Nei ristretti limiti sopra indicati il Decreto Assessoriale n. 98 del 1° febbraio 2012 di adozione del Piano Paesaggistico degli ambiti 14 e 17 della Provincia di Siracusa e gli ulteriori atti impugnati devono, quindi, essere annullati.

Anche in ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate, ad eccezione di quelle dovute in favore dell'organo verificatore, già liquidate con decreto collegiale n. 1505/2016 e poste a carico dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie in parte e, nei ristretti limiti indicati in motivazione, annulla i provvedimenti impugnati; 2) compensa fra le parti le spese di lite, fatta eccezione per quelle relative alla disposta verifica, già liquidate con decreto collegiale n. 1505/2016 e poste a carico dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con
l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

Francesco Elefante, Referendario

L'ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL PRESIDENTE
Francesco Brugaletta

IL SEGRETARIO